

COMPETENZE DEL GEOLOGI IN MATERIA GEOTECNICA E SISMICA

Normativa primaria e secondaria su geotecnica e sismica.

L'art. 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1963, n. 112 individua tra le competenze professionali del geologo: *"a) l'esecuzione e il rilevamento di studi geologici; b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ...; c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata"*.

L'art. 41, comma 1, lettere a), c), e) g) e q), del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nel riepilogare ed elencare tutte le competenze del geologo iscritto alla sezione A dell'albo professionale, vi ricomprende espressamente: *"a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo Geographic Information System (GIS)"; "c) ... l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici"; "e) le indagini e la relazione geotecnica"; "g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione ..."; "q) le indagini e ricerche ... geotecniche ..."; "r) la funzione di direttore e garante di laboratori geotecnici"*.

Il successivo comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 prevede che financo i geologi iscritti alla sezione B dell'albo professionale possano svolgere alcune delle suddette attività.

Ulteriore conferma normativa della sussistenza della competenza del geologo nella materia di cui trattasi è data dalla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo e per l'iscrizione al relativo albo, contenuta: nell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 3.11.1982, n. 981, che indica tra le materie obbligatorie *"1) esplorazione geologica del sottosuolo; ... 3) geomorfologia applicata; 4) geologia delle costruzioni; ..."*; e nell'art. 42, comma 3, del D.P.R. 55 giugno 2001, n. 328, che indica tra le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei geologi le seguenti prove: *"a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: ... geologia applicata, ... geofisica applicata, geotecnica, ... ingegneria e sicurezza degli scavi ...; b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ...; d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia"*

stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.”

Il successivo art. 43 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 prevede che anche per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale si debbano sostenere prove in alcune delle materie sopra elencate.

Normativa “ministeriale” su geotecnica e sismica.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 e successivi decreti attuativi, tra gli obiettivi qualificanti della classe di laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche si legge che: *“I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono possedere: ... padronanza del metodo scientifico d'indagine e delle tecniche di analisi, modellazione dei dati e processi gestionali geologici e delle loro applicazioni; gli strumenti fondamentali per l'analisi quantitativa dei sistemi e dei processi geologici, della loro evoluzione temporale e della loro modellazione, anche ai fini applicativi; ... capacità operativa per l'acquisizione di dati di terreno e/o laboratorio e un'adeguata capacità di interpretazione dei risultati delle conoscenze geologiche acquisite, e della loro comunicazione corretta agli altri membri della comunità scientifica e del mondo professionale; ...”*

Inoltre, tra le attività formative indispensabili vi sono quelle nelle seguenti discipline: *“... GEO/03 - Geologia strutturale; ...GEO/05 - Geologia applicata; ... GEO/10 - Geofisica della terra solida; ... GEO/11 - Geofisica applicata; ... ICAR/07 - Geotecnica; ... ICAR/08 - Scienza delle costruzioni; ... ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi.”*

Giurisprudenza su geotecnica e sismica.

a. La competenza del geologo a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica, oltre che ad effettuare le indagini geotecniche, è stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza:

“La relazione geotecnica si compone per sua natura di due parti, logicamente e tecnicamente distinte: la prima consta di una indagine sul suolo e sottosuolo e delle sue risposte, astrattamente possibili, la seconda riguarda la specificazione dell'insieme progetto-terreno e la sua risposta alle sollecitazioni.

Questa dicotomia, insita nella natura stessa della relazione geotecnica, spiega che spetta al solo ingegnere redigere la relazione geotecnica nella sua seconda parte, quella progettuale, laddove la competenza è sovrapponibile, vale a dire appartiene ad entrambe le categorie professionali, per quanto riguarda le indagini e le relazioni geotecniche, nella loro prima parte, ovvero quella prodromica.” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 192 del 18 maggio 1991);

“Solo i geologi hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno” (Consiglio di Stato, parere n. 164 del 25 marzo 1992);

“Nella formazione della relazione geotecnica l’ingegnere progettista deve servirsi dell’apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all’opera da eseguire” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, parere n. 154 del 2 giugno 1994);

Si “sgombra il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall’idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l’ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali artificiose costruzioni implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica” (Consiglio di Stato, sentenza n. 701 del 4 maggio 1995);

“Ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la redazione delle conseguenti relazioni” (Consiglio di Stato, sentenza n. 491 del 29 gennaio 2002);

“Possono le relazioni geotecniche essere redatte e firmate dal geologo che ne abbia curato le presupposte prestazioni professionali specialistiche, così come ben può l’Amministrazione committente far ricorso, secondo le circostanze, all’affidamento dei relativi incarichi professionali soltanto al progettista (che sia abilitato a svolgerle) od anche, in regime di complementarietà, ad entrambi” (T.A.R. Marche, sentenza n. 902 del 9 giugno 2000);

Si deve *“considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le Norme Tecniche delle Costruzioni”* (T.A.R. Lazio - Roma, sentenza n. 5231 del 25 maggio 2009);

“Ed invero, secondo la giurisprudenza prevalente, ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1998 nonché la redazione delle conseguenti relazioni. Tuttavia la redazione dell’elaborato può richiedere l’intervento di un ingegnere in relazione alla specificità del singolo intervento (ad esempio edilizio o infrastrutturale). ... dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche” (T.A.R. Campania - Napoli, sentenza n. 5786 del 13 dicembre 2011);

Indicano le prove geotecniche come specifiche dell’attività del geologo *“sia la legge n. 112 del 1963, disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, sia più di recente il D.P.R. 5-6-2001 n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Invece tali attività, non figurano rispetto alla disciplina degli architetti (art 16 d.p.r. 328 del 2001) solo in parte per gli ingeneri (art 46 comma1 lettera a) del d.p.r. 318 del 2001 che fa riferimento alle opere geotecniche solo per la ingegneria civile.”* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 3757 del 26 aprile 2012).

b. Sempre secondo la giurisprudenza è indubbio che il complesso di attività di studi in materia sismica rientri nell’oggetto della professione di geologo (T.A.R. Umbria, sentenza n. 643 del 19 agosto 2002, che si riferisce, nello specifico, a studi microzonazione sismica).